

DISTRETTO RICCIONE

Comuni di: Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo, Monte Colombo, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegrolfo, Montefiore Conca.



 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

Ufficio Distrettuale di Piano



BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l'art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
 - la Legge Regionale n. 24 del 08/08/2001 e in particolare gli artt. 38 e 39;
 - il decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 07/06/1999, con il quale sono stati fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;
 - il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29/01/2015, con il quale sono state ripartite alle Regioni le somme stanziare sul Fondo nazionale assegnando alla Regione Emilia-Romagna € 8.585.474,76;
 - la Legge Regionale n. 4 del 30 aprile 2015 "Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017" che ha stanziato per le finalità sopraindicate la somma di € 2.200.000,00 "contributi per l'accesso all'abitazione in locazione" – Fondo regionale (art. 38 L.R. agosto 2001, n. 24), afferente UPB 1.4.1.2.12290;
- Viste le "Disposizioni per il funzionamento e l'erogazione del Fondo Regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – anno 2015" approvate dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1214 del 06.08.2015;

RENDE NOTO

Per l'anno 2015 il contributo di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alle disposizioni prima richiamate, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

L'ambito territoriale dei bandi è sovra comunale e comprende tutti i Comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione.

Tale contributo sarà attribuito in applicazione dei seguenti criteri:

1) DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1) Cittadinanza italiana;

oppure

Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea;

oppure

Cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche.

2) Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione.

3) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributi i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita;

oppure

assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e della Legge n. 359/1992 ("Patti in deroga");

b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

4) Valore ISEE del nucleo familiare non superiore a €. 17.154,30. Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate con scadenza il 15.01.2016.

2) CASI DI ESCLUSIONE DEL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione del contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE

a) assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

b) essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo per "emergenza abitativa": deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013;

c) essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

d) essere beneficiario nell'anno 2015 di contributo relativo ai soggetti di cui alla legge n. 9/2007, articolo 1, comma 1, di cui all'allegato B) alla deliberazione G.R. 1214 del 06.08.2015.

e) titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

1) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

2) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;

3) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;

4) il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

3) GRADUATORIA

Le domande vanno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.

Le domande in possesso di sfratto per morosità saranno subordinate ad ogni altra casistica.

4) ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo riguarderà n. 3 mensilità di canone d'affitto per un massimo di € 1.500,00.

Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascuno con un proprio contratto di locazione, può essere chiesto un solo contributo: il contributo sarà erogato a ciascuno dei due nuclei famigliari in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando il massimo concedibile.

5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2015 può essere presentata una sola domanda.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione

La domanda per l'ammissione dovrà essere compilata unicamente sui moduli in distribuzione presso i Servizi Sociali di ogni singolo Comune del Distretto socio- sanitario di Riccione a partire **dal giorno lunedì 26/10/2015 con scadenza il giorno venerdì 27/11/2015.**

6) BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.

Il contributo può essere erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone;

7) CONTROLLI

I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articoli 46, 47, 71 e 72. I controlli devono essere eseguiti prima dell'erogazione del contributo.

Nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi sociali comunali sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico - sociale del nucleo familiare.

8) INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. n. 431/1998 e di cui alla presente deliberazione.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.

il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003: <http://www.garanteprivacy.it/> I dati sono trasmessi alla Regione Emilia-Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge.

I Comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione e la Regione sono i titolari dei dati.

9) ALTRE DISPOSIZIONI

L'Amministrazione Comunale comunicherà l'eventuale esclusione ai richiedenti che non rientreranno in graduatoria.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 15 gg. consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

Dalla Residenza Comunale li 26.10.2015

**Il Direttore Ufficio Distrettuale di Piano
Dott. Valter Chiani**